



Guida informativa



Etichettatura e sicurezza dei prodotti tessili e delle calzature



AZIENDA SPECIALE PER L'INNOVAZIONE
Camera di Commercio Treviso



Camera di Commercio
Treviso



Camera di Commercio
Treviso

Realizzazione

Ufficio Attività a Tutela del Consumatore
della Camera di Commercio di Treviso

Progetto grafico


Ufficio Relazioni con il Pubblico, Stampa e Comunicazione
della Camera di Commercio di Treviso

Edizione **ottobre 2013**

Riproduzione riservata: i contenuti della presente guida sono di proprietà della Camera di Commercio di Treviso. Ogni duplicazione o riproduzione anche parziale, deve avvenire con il preventivo consenso della Camera di Commercio di Treviso.

Sommario

1. Premessa	5
2. Introduzione	7
3. Il divieto delle pratiche commerciali scorrette	8
4. La sicurezza dei prodotti tessili e delle calzature del settore moda	10
Definizioni	10
Presunzione e valutazione di sicurezza	12
Le misure a garanzia della sicurezza dei prodotti tessili e delle calzature del settore moda	12
Gli obblighi degli operatori economici	13
Le sanzioni	14
Le informazioni obbligatorie previste per la sicurezza dei consumatori	14
5. L'etichettatura di composizione dei prodotti tessili	15
Prodotti tessili e prodotti ad essi assimilati	15
Definizioni	16
Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno	17
Prodotti tessili che costituiscono comunemente un insieme inseparabile	18
Prodotti tessili per i quali è sufficiente un'etichettatura globale	18
Prodotti tessili venduti a metraggio	19
Prodotti tessili dati in lavorazione e prodotti tessili confezionati su misura da sarti	19
Denominazioni delle fibre tessili	20
Gli obblighi informativi	23
L'etichetta e il contrassegno	24
Le indicazioni da riportare sui documenti commerciali	24
Le indicazioni obbligatorie sulla composizione fibrosa	25
Le indicazioni facoltative	25
Le percentuali fibrose: Prodotti puri; Prodotti di lana vergine o lana di tosa; Lana vergine in mischia;	26
Prodotti tessili composti da più fibre; Denominazione "misto lino" ; Indicazione «altre fibre»; Indicazione "fibre varie";	27
Fibre decorative e fibre a effetto antistatico; Prodotti tessili a più componenti	28
Tolleranze	28
Disposizioni speciali relative all'etichettatura e al contrassegno di taluni prodotti tessili	29
Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa	30
I controlli sull'etichettatura di composizione dei prodotti tessili	31
Le sanzioni	31
6. L'etichetta relativa alla composizione delle calzature	32
Esempi di calzature	32
Le informazioni obbligatorie relative ai materiali	33
Le parti della calzatura e i simboli corrispondenti	34
La descrizione dei materiali e i simboli relativi	35
Dove e come apporre l'etichetta dei materiali	36
Gli obblighi degli operatori economici e la vigilanza	37
Le informazioni facoltative sulle qualità e le finiture delle calzature dirette ad orientare il consumatore	38
L'etichettatura delle suole	38
I marchi volontari nel settore delle calzature	39
7. Le informazioni relative all'origine	40
8. L'impegno degli operatori economici	41
per produrre, importare o commercializzare prodotti tessili o calzaturieri (del settore moda)	
sicuri e conformi ai requisiti volontari e cogenti	
9. GRAS/RAPEX (Sistema di allerta europea per lo scambio di informazioni)	44
10. Riferimenti normativi	46



**“Informare per tutelare
e competere”**

1. Premessa

L'etichettatura dei prodotti rappresenta un argomento di forte attualità in quanto il consumatore è sempre più sensibile ed attento alle sue scelte, in un mercato in continua evoluzione, dove vengono offerti e pubblicizzati innumerevoli prodotti.

Tra l'altro il consumatore adeguatamente informato e oculato ricerca non solo un prodotto ben etichettato ma anche un prodotto sicuro: di qui l'esigenza di assicurargli un'informazione trasparente, prodotti di qualità e misure a tutela della sua salute e della sua sicurezza.

Per soddisfare queste aspettative e garantire i legittimi diritti del consumatore, sono state emanate dal legislatore norme sia con finalità preventive - quali quelle che vietano le pratiche commerciali scorrette (contrarie al principio della diligenza professionale) e impongono precisi obblighi a carico degli operatori economici - che successive, come le norme relative alla garanzia legale di conformità e le disposizioni che prevedono la responsabilità del fabbricante per i danni provocati da prodotti difettosi (contenute entrambe nel Codice del Consumo).

La **Camera di Commercio di Treviso**, da sempre attenta alle esigenze del mercato e protesa alla diffusione della cultura della tutela dei diritti e della prevenzione, **ha realizzato questa guida allo scopo di favorire l'educazione del consumatore sulle modalità di presentazione e sui requisiti di sicurezza dei principali prodotti del comparto moda (tessile-abbigliamento e calzature), e di sviluppare, nello stesso tempo, la maggiore consapevolezza, da parte degli operatori economici, degli obblighi di diligenza professionale e di altri obblighi imposti dalle norme in vigore.**

I prodotti tessili e le calzature sono articoli con cui il consumatore entra in contatto quotidianamente e che quasi rappresentano la sua "seconda pelle". Spesso il consumatore li sceglie in base alla moda, ai gusti personali, alla "griffe", senza tenere in debita considerazione la qualità, il diritto di conoscerne il produttore, l'origine, i materiali di cui sono composti: è doveroso orientarlo e favorire la presa di coscienza dei suoi diritti ed interessi.

Appare facilmente intuibile come, per il consumatore, essere a conoscenza dei materiali di cui è composto il capo che indosserà, il prodotto tessile o le calzature che userà, avere la garanzia della qualità dei materiali usati e della salubrità dei processi produttivi, non essere tratto in errore sull'origine del prodotto, rappresenta un fattore determinante per operare scelte consapevoli, nel pieno rispetto della sua salute.

Purtroppo svariati articoli, soprattutto di basso livello, che rappresentano un'alternativa e un'attrattiva in momenti di crisi, e che normalmente circolano nei mercatini rio-



nali o in negozi con un target medio-basso, possono presentare pericoli per la salute degli utilizzatori, in quanto realizzati o trattati con materiali nocivi (con conseguenti rischi di carattere chimico), o essere non sicuri per altri motivi, ovvero risultare privi di etichette o accompagnati da etichette recanti diciture non in italiano o non a norma.

D'altra parte la causa del fenomeno della circolazione di prodotti tessili e calzaturieri (del settore moda) non conformi al dettato normativo è da ricercare anche nella complessità del panorama giuridico, nella conseguente scarsità di informazioni da parte dei professionisti e nell'assenza della cultura della prevenzione.

Le imprese dovrebbero essere consapevoli del fatto che, scegliere materie prime di qualità e produrre nel rispetto di precisi standard, osservare le norme inerenti all'etichettatura e alla corretta pubblicità e, più in generale, le disposizioni a tutela del "contraente debole", oltre a rappresentare un obbligo professionale, determina l'acquisizione di una sorta di vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti. Il rispetto delle norme poste a garanzia degli utilizzatori e, più in generale, di un sano mercato è un elemento che consente di distinguere le imprese corrette da quelle che non curano gli aspetti legati alla tutela dei diritti del consumatore e alla trasparenza delle informazioni.

I maggiori costi sostenuti per la scelta accurata dei fornitori, la selezione delle materie prime utilizzate, la qualità dei processi produttivi realizzati e degli articoli posti in vendita, l'attenzione all'etichettatura dei prodotti e alla pubblicità veritiera, vengono ripagati con un'immagine di serietà ed affidabilità che permette di rimanere sul mercato anche in momenti difficili, costituendo sicuramente un elemento distintivo per gli operatori seri.



2. Introduzione

La presente pubblicazione mira a fornire informazioni relative alla sicurezza, all'etichettatura di composizione e alle indicazioni sull'origine dei prodotti tessili e calzaturieri. Non può tuttavia prescindere dall'esaminare alcuni istituti, quali quello delle pratiche commerciali scorrette, o omettere di fornire suggerimenti rivolti agli operatori del comparto moda, volendo rappresentare una valida guida all'acquisto per i consumatori e, al contempo, uno strumento per rendere più consapevoli i professionisti degli obblighi posti a loro carico dalla legge nell'interesse dei consumatori e del mercato.

In dettaglio, nella pubblicazione vengono trattati: il tema della correttezza delle operazioni commerciali (disciplinato dal D.Lgs. n. 206/2005 - di seguito "Codice del Consumo" - artt. 18 e ss.), il tema della sicurezza dei prodotti tessili e delle calzature, derivante dall'obbligo generale di garantire la circolazione sul mercato di prodotti sicuri, introdotto dalla Direttiva 2001/95/CE e disciplinato principalmente dal Codice del Consumo (artt. 102 e ss.); l'obbligo di riportare in etichetta i dati identificativi sia del produttore che del prodotto (previsto dall'art. 104 del Codice del consumo); l'etichettatura di composizione dei prodotti tessili in base alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011; l'etichetta dei materiali costituenti le parti principali delle calzature, (la cui disciplina è contenuta nel D.M. 11/4/1996, che ha recepito le disposizioni contenute nella Direttiva 94/11/CE); le informazioni relative all'origine (Reg. CE 2913/92; Legge 350/2003 e s.m.i.) nonché i suggerimenti per produrre, importare e vendere prodotti tessili e calzaturieri in "Sicurezza". Da ultimo, la Guida fornisce importanti informazioni sul sistema di allerta europeo per lo scambio di informazioni "Gras / Rapex".

Le norme nazionali di riferimento rappresentano provvedimenti con cui sono state recepite le direttive emanate dal legislatore comunitario, ovvero sono costituite da regolamenti dell'Unione Europea direttamente applicabili, come nel caso Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011, di recente introduzione nel nostro ordinamento, recante la disciplina dell'etichettatura dei prodotti tessili.

3. Il divieto delle pratiche commerciali scorrette

Preliminare alla conoscenza delle informazioni sui temi della sicurezza e dell'etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature del settore moda è la conoscenza delle norme che intendono tutelare i consumatori nei rapporti con i professionisti sin dal primo contatto con questi, attraverso le informazioni, anche pubblicitarie.


Il Codice del Consumo ha collocato tra i diritti fondamentali dei consumatori (art. 2) il diritto ad una corretta pubblicità e all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza, lealtà.

La regolamentazione delle pratiche commerciali è contenuta nella Parte II, Titolo III del Codice del Consumo e rappresenta l'applicazione della Direttiva 2005/29/CE che disciplina in modo uniforme, nell'ambito dell'Unione Europea, la materia delle pratiche commerciali sleali.

Il Codice del Consumo definisce pratica commerciale "qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori" e vieta le pratiche commerciali scorrette.

Le pratiche commerciali scorrette sono pratiche contrarie alla diligenza professionale (cioè al livello di competenza e scrupolo che è legittimo attendersi dal professionista) e idonee a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio (in quanto alterano la sua capacità di prendere una decisione consapevole, inducendolo a compiere una scelta di consumo che altrimenti non avrebbe preso). Si tratta di pratiche vietate, che possono consistere in azioni od omissioni.





Esempi di pratiche commerciali vietate sono le seguenti:

- fornire informazioni false e pertanto non veritiere;
- fornire informazioni che in qualsiasi modo ingannano o possono ingannare il consumatore medio (ad esempio sulle caratteristiche del prodotto, sull'origine geografica o commerciale, ecc.);
- omettere di fornire informazioni rilevanti per poter assumere decisioni consapevoli (relative ad esempio all'indirizzo geografico, all'identità e alla denominazione del professionista);
- omettere di indicare i rischi connessi all'uso del prodotto, inducendo ad un uso imprudente;
- nascondere o presentare in modo ambiguo o incomprensibile informazioni rilevanti;
- esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza esserne autorizzati.



La vigilanza sul divieto di porre in essere pratiche commerciali scorrette spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato: se un'impresa tenta di falsare le scelte economiche del consumatore, ad esempio, omettendo informazioni rilevanti, diffondendo informazioni non veritiere o addirittura ricorrendo a forme di indebito condizionamento, l'Antitrust può intervenire anche in via cautelare e imporre sanzioni che, per le pratiche messe in atto a partire dal 15 agosto 2012, possono arrivare a 5 milioni di euro.

Per maggiori informazioni consultare il sito:

<http://www.agcm.it>

4. La sicurezza dei prodotti tessili e delle calzature del settore moda

Le norme relative alla **sicurezza generale dei prodotti**, valide anche per i prodotti tessili e le calzature, offrono una tutela preventiva al fine di garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato siano “sicuri” per il consumatore e l'utilizzatore finale (Codice del Consumo Parte IV - Sicurezza e Qualità - Titolo I - Sicurezza dei prodotti: artt. 102-113).

Tali norme disciplinano la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato o in libera pratica quale interesse della collettività, a tutela dei diritti fondamentali dei consumatori (diritto alla salute, alla sicurezza e qualità dei prodotti, all'adeguata informazione, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede).

In aggiunta, a protezione della salute dei consumatori, il legislatore comunitario ha dettato norme relative all'immissione e all'uso di sostanze e preparati pericolosi, in base alle quali alcune sostanze chimiche sono vietate, mentre altre possono essere utilizzate nel ciclo di produzione a condizione che la loro presenza nel prodotto finito sia inferiore ai limiti stabiliti (Regolamento (CE) n. 1907/2006 - REACH - e s.m.i.).

Definizioni

Produttore

Art. 103 Codice del Consumo

- Fabbricante stabilito nella Comunità.
- Soggetto che appone sul prodotto il proprio nome, marchio o segno distintivo.
- Soggetto che rimette a nuovo il prodotto.
- Rappresentante del fabbricante, se questi non è stabilito nella Comunità (persona fisica e giuridica che agisce per nome e conto del fabbricante).
- Importatore in caso di mancanza del rappresentante.
- Operatore professionale della catena commerciale la cui attività incide sulla sicurezza del prodotto.

Distributore

Art. 103 Codice del Consumo

- Operatore professionale della catena commerciale la cui attività non incide sulla sicurezza del prodotto (compreso il dettagliante).



Prodotto

Art. 3 Codice del Consumo

- Qualsiasi prodotto destinato al consumatore finale, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se a lui non destinato, fornito o reso disponibile sia a titolo oneroso che gratuito nell'ambito di un'attività commerciale.

Prodotto sicuro

Art. 103 Codice del Consumo

- Prodotto privo di rischi o con rischi ridotti, compatibili con il suo impiego e comunque accettabili nel contesto di un'elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.
- Prodotto usato in modo normale o ragionevolmente prevedibile.
- Prodotto progettato per essere utilizzato senza pericolo anche da categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio, in particolare minori ed anziani.

Prodotto pericoloso

Art. 103 Codice del Consumo

- Prodotto non sicuro.

I rischi più comuni che presentano i prodotti tessili e le calzature sono: il rischio chimico, di soffocamento, di strangolamento, ecc.

Articolo

Art. 3 Regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH

- Un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

Immissione sul mercato

Art. 2 Reg. (CE) n. 765/2008

- Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione del prodotto sul mercato comunitario.

Messa a disposizione sul mercato

Art. 2 Reg. (CE) n. 765/2008

- Per messa a disposizione sul mercato si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso, nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.



Presunzione e valutazione di sicurezza



Un prodotto è considerato sicuro quando è conforme alle specifiche disposizioni comunitarie o nazionali che disciplinano gli aspetti di sicurezza.

In mancanza di disposizioni specifiche, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alle norme tecniche.

Subordinatamente, la non pericolosità del prodotto viene valutata in base ad altri parametri, quali le Raccomandazioni della Commissione Europea, i codici di buona condotta, gli ultimi ritrovati della tecnica, il livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

Sui prodotti tessili e sulle calzature del settore moda non e' prevista l'apposizione della marcatura CE. I prodotti tessili e le calzature devono comunque essere sicuri.

Le misure a garanzia della sicurezza dei prodotti tessili e delle calzature del settore moda

La sicurezza dei prodotti tessili e delle calzature del settore moda è correlata alla mancanza di rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Gli esperti hanno individuati i seguenti tipi di rischio:

1. **rischio fisico-meccanico**, legato alla possibilità che durante le normali condizioni di utilizzo dell'articolo si raggiunga il potenziale pericolo per l'integrità fisica dell'utilizzatore;
2. **rischio chimico per la salute umana**: possibilità che, nelle condizioni normali di utilizzo, si raggiunga, tramite esposizione dovuta al contatto con la cute o le mucose, a inalazione oppure a ingestione, una dose di potenziale pericolo per l'utilizzatore finale;
3. **rischio fuoco**, legato alla possibilità che, durante le normali condizioni di utilizzo dell'articolo, si sviluppi e si propaghi del fuoco (limitatamente ai prodotti tessili).



I prodotti tessili e le calzature del settore moda per essere sicuri:

- devono essere progettati e fabbricati tenendo in considerazione, in funzione dei destinatari e dell'uso, i potenziali rischi (soffocamento, intrappolamento, lacerazioni, scivolamento, caduta, ecc.) derivanti dalle caratteristiche fisiche-meccaniche del prodotto finito, dei materiali impiegati, degli accessori e degli imballi;
- devono garantire la salubrità per il consumatore, intesa come tutela della salute del consumatore, strettamente correlata con le sostanze (chimiche) potenzialmente dannose per l'uomo;
- presuppongono che vengano stabilite determinate classi di infiammabilità a fronte delle condizioni d'uso;
- ove necessario, devono fornire informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi qualora questi non siano di immediata percezione senza adeguate avvertenze (art. 104 Codice del Consumo).



Per esigenze di rintracciabilità, è previsto inoltre che i prodotti tessili e le calzature riportino le informazioni obbligatorie relative ai dati identificativi del produttore e del prodotto (vedi pag. 14)

Gli obblighi degli operatori economici

Le norme del Codice del Consumo, nel dettare il requisito generale di sicurezza dei prodotti, prevedono che tutti gli operatori economici agiscano in modo responsabile, e impongono a loro carico precisi obblighi, anche di collaborazione e di diligenza.

Obblighi dei produttori

I produttori (ossia i fabbricanti o coloro che si presentano come tali, i loro rappresentanti e gli importatori) sono tenuti a:

- immettere sul mercato solo prodotti sicuri;
- indicare (sul prodotto o sull'imballaggio) l'identità e gli estremi del produttore (denominazione/ragione sociale/marchio registrato e sede);
- riportare il riferimento al tipo di prodotto (n. di lotto, codice articolo, codice a barre, ecc.) o alla partita di appartenenza;
- adempiere ad altri obblighi: Informazioni/Avvertenze - Ritiro/Richiamo (che costituiscono misure preventive di rischi) - Controlli a campione - Collaborazione (fornendo, su richiesta, la documentazione attestante la presunzione e valutazione di sicurezza del prodotto) ecc.;
- registrare o comunicare agli organismi competenti l'eventuale immissione nell'Unione Europea di nuove sostanze o miscele chimiche o l'eventuale superamento delle quantità annue stabilite per le sostanze già note.

Obblighi dei distributori

I distributori (sia grossisti che dettaglianti) devono agire con diligenza per contribuire all'immissione sul mercato di prodotti sicuri. In particolare:

- non possono fornire prodotti di cui conoscono o avrebbero dovuto conoscere la pericolosità;
- devono trasmettere le informazioni sui rischi dei prodotti sia ai produttori che alle Autorità di controllo;
- devono conservare per dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale la documentazione utile a rintracciare l'origine dei prodotti;
- devono assolvere ad altri obblighi: informare le Autorità di controllo/collaborare con le suddette Autorità (es. per rintracciare l'origine del prodotto).

LE SANZIONI

L'inosservanza degli obblighi di legge in materia di sicurezza dei prodotti comporta, a cura delle Autorità competenti, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 112 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), e dal D.Lgs. 14 settembre 2009 n.133 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1907/2006 – REACH), laddove applicabile.

Qualora nel corso dei controlli venga accertata anche l'inosservanza degli obblighi di legge in materia di etichettatura, si procederà ad adottare i relativi provvedimenti e/o ad applicare le relative sanzioni (v. pag. 31 e pag. 37).

Le informazioni obbligatorie previste per la sicurezza dei consumatori

Il Codice del Consumo, all'art. 104, prescrive espressamente che siano indicati:

I dati identificativi del produttore: identità ed estremi del produttore o del suo mandatario nell'Unione Europea o dell'importatore (denominazione/ragione sociale/marchio registrato e sede);

I dati identificativi del prodotto, mediante il riferimento al tipo di prodotto (codice articolo, n. lotto, modello, codice a barre, ecc.) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;

Ove necessario, le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, qualora questi non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze.

Le indicazioni vanno riportate sul prodotto tessile o sulle calzature, o sul relativo imballaggio.

5. L'etichettatura di composizione dei prodotti tessili

Nell'Unione Europea tutti i prodotti tessili (e i prodotti ad essi assimilati), offerti in vendita al consumatore finale, devono essere accompagnati da un'etichetta o un contrassegno che deve riportare la composizione fibrosa e l'eventuale presenza di parti di origine animale, secondo quanto riportato di seguito.

Prodotti tessili e prodotti ad essi assimilati

Per prodotto tessile si intende il prodotto che, allo stato grezzo, di semilavorato, di lavorato, di semimanufatto, di manufatto, di semiconfezionato o confezionato, è composto esclusivamente di fibre tessili (naturali, artificiali, sintetiche e quindi lana, cotone, lino, viscosa, poliestere ad esempio), qualunque sia il procedimento di mischia o unione utilizzato.



Sono assimilati ai prodotti tessili:

- i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
- i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni (le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso);
- le parti tessili:
 - dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti;
 - dei rivestimenti di materassi;
 - dei rivestimenti degli articoli da campeggio; purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti;
- i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

Sia i prodotti tessili che i prodotti ad essi assimilati devono rispettare i requisiti contenuti nel regolamento UE 1007/2011

Definizioni

Le seguenti definizioni sono contenute nell'art. 3 del Regolamento UE 1007/2011 e nell'art. 2 Reg. (CE) n. 765/2008:

Prodotto tessile: il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Costituiscono prodotti tessili i capi di abbigliamento, le sciarpe, le calze, le tovaglie, le coperte, i tappeti, le tende, i tessuti in rotoli o pezze, i filati greggi e tinti, il tessuto greggio, il tessuto pronto, ecc;

Fibra tessile:

- un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
- una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I del Regolamento UE 1007/2011 e atti ad applicazioni tessili.

Attualmente sono riconosciute 49 fibre le cui denominazioni sono riportate a pag. 20;

Componente tessile: una parte di prodotto tessile avente un contenuto di fibre identificabile;

Fibre estranee: le fibre diverse da quelle indicate sull'etichetta o sul contrassegno;

Fodera: un componente separato utilizzato nella confezione di capi di abbigliamento e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile fissati lungo uno o più orli;

Etichettatura: l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta;

Contrassegno: l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione;

Etichettatura globale: l'uso di un'etichetta unica per più prodotti o componenti tessili;

Fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

Importatore: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo;

Distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto.



Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno

Non sono soggetti all'obbligo dell'etichettatura i seguenti prodotti (elencati nell'all. V del Regolamento UE 1007/2011):

1. fermamaniche di camicie;
2. cinturini di materia tessile per orologio;
3. etichette o contrassegni;
4. manopole di materie tessili imbottite;
5. copricaffettiere;
6. copriteiere;
7. maniche di protezione;
8. manicotti non di felpa;
9. fiori artificiali;
10. puntaspilli;
11. tele dipinte;
12. prodotti tessili per rinforzi e supporti;
13. prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali;
14. ghettoni;
15. imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali;
16. articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria;
17. articoli di materia tessile da viaggio;
18. arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi;
19. chiusure lampo;
20. bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile;
21. copertine di materia tessile per libri;
22. giocattoli;
23. parti tessili di calzature;
24. centrini composti di vari elementi con superficie non superiore a 500 cm²;
25. tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno;
26. copriuova;
27. astucci per il trucco;
28. borse in tessuto per tabacco;
29. custodie in tessuto per occhiali, sigarette, accendisigari, pettini;
30. custodie per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm²
31. articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti;
32. "nécessaire" da toilette;
33. "nécessaire" per calzature;
34. prodotti funerari;
35. articoli monouso, ad eccezione delle ovatte;
36. articoli tessili, soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale
37. articoli tessili comprese funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI, destinati normalmente:
 - ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e trasformazione di beni;
 - ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli ed altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione, e l'attrezzatura

- dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli;
- 38.** articoli tessili di protezione e sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco,
- gli agenti chimici o altri rischi);
- 39.** strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.) sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche;
- 40.** velatura;
- 41.** articoli tessili per animali;
- 42.** bandiere, stendardi e gagliardetti.

Prodotti tessili che costituiscono comunemente un insieme inseparabile

Due o più prodotti tessili, che costituiscono un insieme inseparabile, in quanto venduti necessariamente assieme, e che hanno la stessa composizione, possono recare una sola etichetta o contrassegno (es pigiami, tute).



Prodotti tessili per i quali è sufficiente un'etichettatura globale

Per alcuni prodotti il Regolamento prevede che possano essere presentati alla vendita accompagnati da un'etichetta globale, che contenga le indicazioni di composizione. Ogni acquirente della catena di fornitura (consumatore compreso) deve comunque poter essere informato della loro composizione fibrosa. Si tratta di:

1. canovacci;
2. strofinacci per pulizia;
3. bordure e guarnizioni;
4. passamaneria;
5. cinture;
6. bretelle;
7. reggicalze e giarrettiere;
8. stringhe;
9. nastri;



10. elastici;
11. imballaggi nuovi e venduti come tali;
12. spaghi per imballaggi e usi agricoli; spaghi corde e funi diversi da quelli di cui al n. 37 dell'all. V;
13. centrini;
14. fazzoletti per naso e da taschino;
15. retine per capelli;
16. cravatte e nodi a farfalla per bambini;
17. bavaglini, guanti e pannolini da bagno;
18. fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 grammo;
19. cinghie per tendaggi e veneziane.

Prodotti tessili venduti a metraggio


Per tali prodotti l'etichettatura può figurare solo sulla **pezza** o sul **rotolo** presentati alla vendita.

Ogni acquirente della catena di fornitura (consumatore compreso) deve poter prendere conoscenza delle indicazioni riportate sulla pezza o sul rotolo.



Prodotti tessili dati in lavorazione e prodotti tessili confezionati su misura da sarti

Per i prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, e per i prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi, **non è previsto l'obbligo** dell'etichettatura di composizione.



Denominazioni delle fibre tessili

Nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili, per descrivere la composizione fibrosa, devono essere utilizzate solo le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE 1007/2011, riportate di seguito.

È vietato l'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I del Regolamento UE 1007/2011 per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo.

Elenco delle denominazioni delle fibre tessili

Tabella 1

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	lana	fibra tratta dal vello della pecora (<i>Ovis aries</i>) o una miscchia di fibra tratta dal vello della pecora e da peli di animali di cui al numero 2
2	alpaca, lama, cammello, cashmere, mohair, angora, vigogna, yak, guanaco, cashgora, castoro, lontra, preceduta o meno dalla parola «lana» o «pelo»	peli dei seguenti animali: alpaca, lama, cammello, capra del kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora, castoro, lontra
3	pelo o crine con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo)	peli di vari animali diversi da quelli citati ai numeri 1 e 2
4	seta	fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	cotone	fibra proveniente dal seme del cotone (<i>Gossypium</i>)
6	kapok	fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (<i>Ceiba pentandra</i>)
7	lino	fibra proveniente dal libro del lino (<i>Linum usitatissimum</i>)
8	canapa	fibra proveniente dal libro della canapa (<i>Cannabis sativa</i>)
9	iuta	fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i> . Ai fini del presente regolamento sono assimilate alla iuta le fibre provenienti dalle specie seguenti: <i>Hibiscus cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinuata</i>
10	abaca	fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	alfa	fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	cocco	fibra proveniente dal frutto della <i>Cocos nucifera</i>
13	ginestra	fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium junceum</i>
14	ramiè	fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
15	sisal	fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i>
16	sunñ	fibra proveniente dal libro della <i>Crotalaria juncea</i>
17	henequen	fibra proveniente dal libro dell' <i>Agave fourcroydes</i>
18	maguey	fibra proveniente dal libro dell' <i>Agave cantala</i>

Tabella 2

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
19	acetato	fibre di acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato
20	alginica	fibra ottenuta dai sali metallici dell'acido alginico
21	cupro	fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
22	modal	fibra di cellulosa rigenerata ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (BC) allo stato ambientato e la forza (BM) necessaria a ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: $B_C \text{ (cN)} \geq 1,3 \sqrt{T} + 2 T$ $B_M \text{ (cN)} \geq 0,5 \sqrt{T}$ dove T è la massa lineica media espressa in decitex
23	proteica	fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
24	triacetato	fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
25	viscosa	fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua
26	acrilica	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico
27	clorofibra	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monomero vinilico clorurato o vinilideno clorurato
28	fluorofibra	fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
29	modacrilica	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
30	poliammide o nylon	fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85% è legato a motivi alifatici o ciclo- alifatici
31	aramide	fibra di macromolecole lineari sintetiche costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici e immidici, di cui almeno l'85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici
32	poli-immide	fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti
33	lyocell	fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico (miscela di sostanze chimiche organiche e acqua), senza formazione di derivati
34	polilattide	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135 °C
35	poliestere	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di un estere al diolo e acido tereftalico
36	polietilenica	fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
37	polipropilenica	fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
38	poliureica	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH)
39	poliuretanic	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
40	vinilal	fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
41	trivinilica	fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
42	gomma	fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
43	elastan	fibra elastomerica costituita da almeno l'85% in massa di poliuretano segmentato che, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
44	vetro tessile	fibra costituita da vetro
45	elastomultiestere	fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85%), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
46	elastolefina	fibra composta da almeno il 95% in massa di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, se allungata sotto una forza di trazione fino a una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale non appena cessa la forza di trazione
47	melamina	fibra composta da almeno l'85% in massa di macromolecole reticolate di derivati della melamina
48	denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola «filo» o «fibra»	fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate
49	polipropilene/ poliammide a due componenti	fibra a due componenti composta per il 10-25% da una massa di fibrille di poliammide disposte in una matrice di polipropilene

Gli obblighi informativi

I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità al Regolamento UE 1007/2011.

In dettaglio:

- Il **fabbricante**, quando immette un prodotto tessile sul mercato, garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni rese;
- Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'**importatore** garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni rese;
- All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il **distributore** garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dalla legge. Un distributore è considerato fabbricante ai fini del Regolamento UE 1007/2011 qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.

Qualunque informazione resa all'atto della messa a disposizione sul mercato non deve creare confusione con le denominazioni e le descrizioni delle composizioni fibrose previste dal Regolamento UE.



Nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni le informazioni relative alla composizione fibrosa devono essere indicate in modo da risultare facilmente leggibili, visibili e chiare e scritte con caratteri uniformi.

Tali informazioni devono essere chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, *anche se effettuato per via elettronica.*

I marchi di fabbrica o ragioni sociali **possono** essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa. Tuttavia, se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione delle fibre tessili o una denominazione che può ingenerare confusione con essa, tale marchio o ragione sociale **deve** essere indicato immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa.

L'etichetta e il contrassegno



L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili.

L'etichetta deve essere saldamente fissata.

Il contrassegno può essere applicato mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione.

L'etichetta o il contrassegno sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore, a meno che lo Stato membro interessato disponga altrimenti.

In Italia l'etichetta o il contrassegno devono essere redatti almeno in lingua italiana.



Le indicazioni da riportare sui documenti commerciali

L'etichetta o il contrassegno possono essere sostituiti o completati dai documenti commerciali di accompagnamento quando i prodotti tessili sono forniti agli altri operatori economici nella catena di fornitura, o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Sui documenti commerciali vanno riportati chiaramente i dati relativi alla composizione fibrosa.

Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia spiegato il significato.

Le indicazioni obbligatorie sulla composizione fibrosa

Nell'etichetta o nel contrassegno dei prodotti tessili **va riportata**:

- la composizione fibrosa del prodotto, utilizzando solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I del Regolamento UE 1007/2011, senza usare abbreviazioni. L'indicazione delle fibre di cui è composto il prodotto deve essere riportata in ordine decrescente di peso. Le fibre devono essere indicate in lingua italiana;
- la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» per indicare la presenza di parti non tessili di origine animale (es. pelliccia, pelle, avorio, ecc.), senza obbligo di specificare la parte di origine animale. E' obbligatorio riportare la frase con riferimento a tutti i componenti del prodotto, accessori compresi (bottoni, inserti, imbottiture in piuma). L'etichettatura o il contrassegno non devono essere fuorvianti e devono essere presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.



I prodotti tessili immessi sul mercato prima dell'8 maggio 2012 con etichettatura conforme alla legislazione precedente, possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.

Le indicazioni facoltative



Il produttore può integrare l'etichetta di composizione con indicazioni utili ad orientare il consumatore.

Le indicazioni facoltative più diffuse sono quelle relative alla manutenzione del prodotto (che viene in genere indicata mediante simboli e, meno frequentemente, con frasi, ad esempio "Lavare separatamente", "Lavare con colori simili"), alle caratteristiche della materia prima e/o del processo produttivo (c.d. "qualificativi") e ai marchi o alle denominazioni commerciali

(es. "Pura lana vergine", "Lycra®", "Oeko-Tex® Standard 100", "Ecolabel", ecc.).

I qualificativi possono essere relativi al metodo di produzione della fibra tessile (ad es. "lavato", "pettinato") e alla qualità della fibra tessile impiegata (es. "filo di scozia", "superfino").

Tutte le informazioni facoltative che vengono riportate sulle etichette dei prodotti tessili devono essere nettamente separate dalle indicazioni relative alla composizione (previste dal Regolamento 1007/2011) e devono essere veritiere.

Le percentuali fibrose

Prodotti puri

Un prodotto tessile può essere definito con il termine “100%”, “puro” o “tutto” se composto interamente da una stessa fibra tessile.

Esempio di etichetta corretta:

Cotone 100%
Tutto cotone
Puro cotone

Sui prodotti dichiarati puri è ammessa la presenza di “fibre estranee” pari al:

- 2% in peso, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica;
- 5% in peso, in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da aggiunta sistematica.

Prodotti di lana vergine o lana di tosa

Un prodotto tessile può essere etichettato o contrassegnato “lana vergine” o “lana di tosa” purché sia composto esclusivamente di una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, la quale non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l'abbiano danneggiata.

Esempio di etichetta corretta:

Lana vergine 100%
oppure
Pura lana vergine

Sui prodotti in dichiarati “lana vergine” o “lana di tosa” è ammessa la presenza di “fibre estranee” pari allo 0,3% in peso, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.

Lana vergine in mischia

La denominazione “lana vergine” o “lana di tosa” si può usare anche per mischie di fibre tessili se:

- a. la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche sopra indicate (cioè non è mai stata precedentemente incorporata in un prodotto finito e non ha subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l'abbiano danneggiata);
- b. la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25%;
- c. in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra.

In questi casi è obbligatoria l'indicazione della composizione percentuale completa di tutte le fibre della mischia.

Esempio di etichetta corretta:

Poliestere 75%
Lana vergine 25%

(se la quantità di lana vergine non è inferiore al 25%)

Prodotti tessili composti da più fibre

Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente.

Esempio di etichetta corretta:

Poliestere 50%
Cotone 30%
Acrilica 20%

Denominazione “misto lino”

I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale in lino è pari almeno al 40% del peso totale del tessuto sbizzimato, possono essere designati con la denominazione “misto lino” completata obbligatoriamente dalla composizione “Ordito puro cotone – trama puro lino”

Esempio di etichetta corretta:

Misto lino
Ordito puro cotone – trama puro lino

Indicazione «altre fibre»

Una fibra che rappresenta fino al 5% del peso totale del prodotto tessile o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile possono, qualora non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione, essere indicate con i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso.

Le fibre non ancora elencate nell'allegato I del Regolamento UE 1007/2011 possono essere designate con i termini “altre fibre” immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale complessiva in peso.

Esempio di etichetta corretta:

Lana 85%
Altre fibre 15%

(se il prodotto tessile è composto da: 85% lana e 15% fibre non identificabili al momento della fabbricazione ciascuna delle quali è presente in percentuale non superiore al 5%).

Indicazione “fibre varie”

Per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare al momento della fabbricazione possono essere utilizzati i termini «fibre varie» o «composizione tessile non determinata» sull'etichetta o sul contrassegno.



Fibre decorative e fibre a effetto antistatico

Sia per prodotti puri che per quelli composti da più fibre, **possono non essere indicate in etichetta**:

- Le fibre visibili, isolabili e puramente decorative che non superano il 7% del peso del prodotto finito (ad es. frange e pizzi);
- Le fibre metalliche e altre fibre incorporate al fine di ottenere un effetto antistatico che non superano il 2% del peso del prodotto finito.

Prodotti tessili a più componenti

Il prodotto tessile composto da più parti di differente composizione fibrosa deve riportare un'etichetta o un contrassegno indicante la composizione fibrosa di ciascun componente. Non è obbligatorio specificare la composizione delle parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto e che non costituiscono le fodere principali. Per le fodere principali è dunque sempre necessario dichiarare la composizione.

Esempi di etichetta corretta:

Tessuto: cotone 85% poliammide 15%
Pizzo: poliestere 90% elasthan 10%

Capo femminile composto da due parti: Maglia costituita da 85% cotone e 15% poliammide; pizzo con composizione 90% poliestere e 10% elasthan. Il pizzo costituisce il 40% del peso totale del capo intero.

Tessuto esterno: poliestere 100%
Fodera: acetato 100%

Gonna costituita da tessuto esterno in poliestere 100% e da una fodera interna in 100% acetato che costituisce il 20% del capo finito. La composizione della fodera va indicata in etichetta trattandosi di fodera sicuramente principale.

Tolleranze

Sui prodotti dichiarati puri è ammessa una tolleranza del 2% di “fibre estranee” sul peso totale del prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.

Nel caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato tale tolleranza è fissata al 5% in peso.

Nei prodotti dichiarati “lana vergine” o “lana di tosa” le fibre estranee non devono superare complessivamente lo 0,3% in peso.

Nel caso di prodotti tessili composti da più fibre è ammessa una “tolleranza di fabbricazione” del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta o nel contrassegno, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi.

Ai fini delle analisi le tolleranze sono calcolate separatamente. Il cumulo delle tolleranze è ammesso solo qualora le fibre estranee eventualmente riscontrate in sede di analisi, risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull'etichetta o nel contrassegno.

Per prodotti tessili particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle sopra indicate, la Commissione può ammettere tolleranze superiori. Prima dell'immissione del prodotto tessile sul mercato il fabbricante presenta una domanda di autorizzazione della Commissione indicante sufficienti ragioni e prove delle circostanze eccezionali di fabbricazione. L'autorizzazione può essere concessa solo in casi eccezionali e allorché il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni.

Disposizioni speciali relative all'etichettatura e al contrassegno di taluni prodotti tessili

La composizione fibrosa dei prodotti tessili elencati nell'allegato IV del Regolamento UE 1007/2011 è indicata secondo le seguenti regole:

Prodotti	Etichettatura e contrassegno
1. I seguenti articoli di corsetteria: a) reggiseni b) corsetti e guaine c) busti interi	La composizione fibrosa è indicata sull'etichetta e sul contrassegno dichiarando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate: tessuto esterno e interno della superficie delle coppe e della parte posteriore parti anteriori, posteriori e laterali tessuto esterno ed interno della superficie delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali
2. altri articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al punto precedente	La composizione in fibre è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti dei prodotti. L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto
3. tutti i prodotti di corsetteria	L'etichettatura e il contrassegno separati delle varie parti di detti articoli di corsetteria sono tali che il consumatore può agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta o sul contrassegno
4. Prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione	La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione. Tali parti devono essere designate singolarmente
5. Prodotti tessili ricamati	La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei filati utilizzati per il ricamo. Tali parti devono essere designate singolarmente. L'etichettatura o il contrassegno sono obbligatori solo per le parti ricamate che comprendono almeno il 10% della superficie del prodotto
6. Fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, messe a disposizione sul mercato, come tali, ai consumatori	La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento. Tali parti devono essere designate singolarmente
7. Prodotti tessili di velluto e di felpa o simili	La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti. Tali parti devono essere designate singolarmente
8. Rivestimenti per pavimenti e tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse	La composizione fibrosa può essere data per il solo strato di usura, che dev'essere designato singolarmente

Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa

Nel determinare la composizione fibrosa da riportare nell'etichetta o nel contrassegno, non sono presi in considerazione gli elementi elencati nell'allegato VII del Regolamento UE 1007/2011.


Prodotti	Elementi esclusi
a) Tutti i prodotti tessili	<p>i) parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in punti specifici e limitati del prodotto e alle condizioni previste all'articolo 10, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre ad effetto antistatico</p> <p>ii) Materie grasse, leganti, cariche, appretti, prodotti di impregnazione, prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessili</p>
b) Rivestimenti per pavimenti e per i tappeti	Tutti gli elementi che non costituiscono lo strato di usura
c) Tessuti destinati al rivestimento di mobili	Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte dello strato di usura
d) Tendaggi	Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa
e) Calzini	Fili elastici supplementari utilizzati alla caviglia e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone
f) Collant	Fili elastici supplementari utilizzati in vita e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone
g) Prodotti tessili diversi da quelli delle lettere da b) a f)	<p>Supporti, ispessimenti e rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e unione a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, fodere</p> <p>Ai fini della presente disposizione:</p> <p>i) non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini</p> <p>ii) s'intendono per «ispessimenti e rinforzi» i fili o i tessuti aggiunti in punti specifici e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarli o di conferire loro rigidità e spessore</p>

I controlli sull'etichettatura di composizione dei prodotti tessili

I controlli vengono svolti dalle **Camere di Commercio**, dal **Ministero dello Sviluppo Economico** e da altri **organi di vigilanza** quali la **Guardia di Finanza** e la **Polizia Municipale**. I controlli attuati dalle Camere di Commercio prevedono lo svolgimento di attività ispettive nei luoghi di produzione e commercializzazione dei prodotti.

Il controllo può essere:

- **visivo**: per verificare, sugli articoli sottoposti ad esame presso le imprese, la presenza dell'etichetta (o del contrassegno) e la sua corretta compilazione;
- **documentale**: al fine di ricostruire la filiera di distribuzione, di verificare il rispetto degli obblighi di legge in materia di etichettatura e di individuare correttamente i soggetti responsabili delle violazioni accertate;
- **di laboratorio**: allo scopo di definire la reale composizione del prodotto e la corrispondenza con quanto riportato nell'etichetta o nel contrassegno, attraverso l'esecuzione di analisi di laboratorio a cura di un laboratorio all'uopo incaricato.



LE SANZIONI

La violazione degli obblighi di etichettatura comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 194 e Legge 26 novembre 1973 n. 883).

In particolare sono previste sanzioni per la vendita di prodotti tessili etichettati con indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto, per la vendita di prodotti tessili privi di etichetta o contrassegno, ovvero accompagnati da etichetta o contrassegno recanti indicazioni in lingua straniera o errate, per l'omissione dei documenti commerciali di accompagnamento, ecc.

Qualora nel corso dei controlli venga accertata anche l'inosservanza degli obblighi di legge in materia di sicurezza dei prodotti, si procederà ad applicare le relative sanzioni (v. pag. 14).

6. L'etichetta relativa alla composizione delle calzature

Il D.M. 11/04/1996 prescrive che possono essere destinate alla vendita al consumatore finale soltanto le calzature munite di etichetta recante le informazioni sui materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature stesse.

Tale decreto si applica a tutti i prodotti dotati di soles che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente (tomaia, rivestimento tomaia e suola interna, suola esterna), con le seguenti eccezioni:

- calzature d'occasione usate;
- calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
- calzature di protezione disciplinate dal D.Lgs. 475/92 (dispositivi di protezione individuale): es. calzature atte a proteggere gli arti da urti, cadute, scivolamenti.



Esempi di calzature

Il termine **“calzature”** si riferisce a tutti i prodotti dotati di soles, volti a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.

Rappresentano calzature articoli che vanno dai sandali la cui superficie esterna è fatta di lacci e strisce regolabili agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e coscia.

Sono inclusi tra questi prodotti:

- scarpe con o senza tacco da portare all'esterno o all'interno, e stivali di qualunque altezza;
- sandali di tipo vario, espadrilles (scarpe con tomaia in tela e suola in materia vegetale intrecciata);
- scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
- calzature speciali concepite per un'attività sportiva, quali quelle per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, comprese quelle cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle;
- scarpe da ballo;
- calzature in gomma o plastica in un unico pezzo (esclusi gli articoli usa e getta in materiali poco resistenti quali carta, fogli di plastica), senza soles riportate;
- calzature usa e getta con soles riportate;
- calosce portate sopra altre calzature;
- calzature ortopediche.


Le informazioni obbligatorie relative ai materiali

L'etichetta deve fornire informazioni scritte in lingua italiana relative ai materiali di cui sono costituite le tre parti che compongono la calzatura (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, e suola esterna).

In alternativa essa può essere rappresentata da simboli.

I simboli dei materiali devono figurare vicino ai simboli che si riferiscono alle tre parti della calzatura e devono avere dimensioni tali da essere comprensibili.

L'etichetta deve indicare il materiale che compone almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura, o almeno l'80% del volume della suola esterna. Se nessun materiale raggiunge tale limite, è opportuno che l'etichetta riporti informazioni sulle due componenti principali.



Per dare la possibilità al consumatore di comprendere le informazioni sui componenti delle calzature, è previsto che nei luoghi di vendita venga esposto un cartello illustrativo dei simboli utilizzati.

Le parti della calzatura e i simboli corrispondenti

Tomaia




E' la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna.

Rivestimento tomaia e suola interna



Si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.

Suola esterna




E' costituita dalla superficie inferiore della calzatura, attaccata alla tomaia e soggetta ad usura.



La descrizione dei materiali e i simboli relativi

Cuoio



Il termine cuoio viene utilizzato per designare la pelle o il pellame di un animale che conserva la sua struttura fibrosa originaria, debitamente conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati oppure no. Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm.

Cuoio rivestito



Si tratta di prodotto nel quale lo strato di rivestimento del cuoio (o l'accoppiatura a colla) non supera un terzo dello spessore totale del prodotto, ma è comunque superiore a 0,15 mm. Il materiale è costituito da uno strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa.

Materie tessili



Sono costituite da materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute

Altre materie




Sono materiali diversi da quelli sopra descritti (polimeri, gomme, sugheri).

Dove e come apporre l'etichetta dei materiali

L'etichetta, apposta su almeno una delle due calzature, può essere stampata, incollata gofrata o applicata ad un supporto, in maniera ben visibile, in modo tale che la stessa sia saldamente applicata ed accessibile al consumatore. I simboli devono avere dimensioni tali da essere comprensibili.

Esempio di etichetta di materiali



Gli obblighi degli operatori economici e la vigilanza

Il **fabbricante** oppure il suo rappresentante con sede nell'Unione Europea deve apporre l'etichetta dei materiali sulle calzature (almeno su una delle calzature) ed è personalmente responsabile delle informazioni in essa contenute.

Se né il fabbricante né il suo rappresentante hanno sede nell'Unione Europea, è personalmente responsabile delle informazioni il soggetto che introduce la merce nel mercato comunitario.

Il **venditore al dettaglio** deve:

- verificare la presenza dell'etichetta dei materiali sulle calzature poste in vendita (almeno su una delle calzature);
- esporre presso il luogo di vendita, in modo chiaramente visibile, il cartello illustrativo della simbologia adottata.



La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 11 aprile 1996 compete al Ministero dello Sviluppo Economico, che la esercita attraverso le Camere di Commercio, altri enti aventi specifiche competenze in materia, nonché gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria.

In caso di mancanza di etichettatura o di etichettatura non conforme, viene assegnato un termine perentorio al fabbricante, al suo rappresentante, o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, o al venditore al dettaglio, per la regolarizzazione dell'etichettatura.

Decorso il termine, l'Autorità di Vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.

Qualora nel corso dei controlli venga accertata anche l'inosservanza degli obblighi di legge in materia di sicurezza dei prodotti, si procederà ad applicare le relative sanzioni (v. pag. 14).

Le informazioni facoltative sulle qualità e le finiture delle calzature dirette ad orientare il consumatore

L'etichetta può contenere anche altre informazioni supplementari in una delle lingue ufficiali comunitarie, finalizzate ad individuare meglio le qualità e le finiture delle calzature compatibilmente al buon uso commerciale (ad esempio la dicitura "cuoio pieno fiore", che indica un cuoio di qualità superiore).

Le informazioni facoltative non possono sostituire quelle obbligatorie, relative sia all'identificazione del produttore e del prodotto sia alla composizione del prodotto, che devono essere sempre e comunque presenti in etichetta.

Anche alle indicazioni facoltative si applicano i principi generali in materia di chiarezza, leggibilità e veridicità delle informazioni obbligatorie.



L'etichettatura delle soles

Il fabbricante di soles può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia", esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in lingua italiana o in altra lingua ufficiale dell'Unione Europea (per evitare che il consumatore finale possa essere indotto a ritenere di origine italiana non solo la suola ma l'intera calzatura).



I marchi volontari nel settore delle calzature

Esempi di marchi volontari utilizzati nel settore delle calzature:



Sono due marchi volontari, rilasciati dal Consorzio vero cuoio italiano.

Il marchio “**Vero Cuio**” segnala al consumatore che il materiale su cui è impresso è cuoio; il marchio “**Vero Cuoio Italiano**” viene attribuito al cuoio di qualità superiore, conciato con estratti di origine vegetale e prodotto in Italia unicamente dalle concerie aderenti al Consorzio Vero Cuio.

Rientrano nella categoria dei marchi volontari i marchi rilasciati da organismi per attestare che il prodotto ha rispettato determinati parametri di qualità e/o metodologie di processo più restrittive rispetto a quelle previsti dalla normativa cogente.

Un esempio di marchio ecologico è il **marchio Ecolabel**, contraddistinto da una margherita, il quale attesta che:

- il prodotto non contiene sostanze nocive;
- il processo produttivo è ecologicamente sostenibile perché riduce le emissioni inquinanti, l'utilizzo di sostanze dannose per l'ambiente, il consumo energetico.



7. Le Informazioni relative all'origine

Quando è possibile apporre sui prodotti la dicitura “*made in Italy*” o «*100% made in Italy*»



E' possibile apporre la dicitura “*Made in Italy*” quando i prodotti hanno origine italiana, ai sensi della normativa europea sull'origine¹.

L'indicazione «*100% made in Italy*», «*100% Italia*», «*Tutto italiano*», e similari, è riservata ai prodotti che, oltre ad essere “*Made in Italy*” ai sensi della normativa vigente, sono realizzati interamente in Italia, in quanto il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.



L'obbligo di precisare l'origine non italiana dei prodotti

Se i prodotti non sono di origine italiana, ma riportano il marchio, il logo, o i dati del fabbricante o dell'importatore italiano, pur non sussistendo l'obbligo di indicare il paese di fabbricazione, al fine di evitare fraintendimenti sull'effettiva origine, è necessario accompagnare i prodotti con un'appendice informativa (che può assumere anche la forma di cartellino o targhetta applicata, o essere inserita in elementi amovibili).

Tale appendice, a titolo esemplificativo, può concretizzarsi in una delle seguenti diciture:

- Prodotto fabbricato in...
- Prodotto fabbricato in Paesi extra UE
- Prodotto di provenienza extra UE
- Prodotto importato da Paesi extra UE
- Prodotto non fabbricato in Italia
- Importato da (nome e sede dell'impresa)


¹ La “normativa europea” sull'origine è contenuta nel Codice Doganale Comunitario e nel relativo regolamento di attuazione (rispettivamente il Reg. CEE n. 2913/1992 e il Reg. CEE 2454/1993).

8. L'impegno degli operatori economici

per produrre, importare o commercializzare prodotti tessili o calzaturieri (del settore moda) sicuri e conformi ai requisiti volontari e cogenti

Perché il prodotto sia sicuro è necessario fare «prevenzione» fin dalla fase di progettazione e scegliere fornitori affidabili.

È importante, se si immettono sul mercato o si mettono a disposizione sul mercato prodotti realizzati da altri soggetti, richiedere dichiarazioni attestanti la conformità alle direttive e ai regolamenti europei, unitamente alla documentazione tecnica a comprova dei controlli eseguiti. E' inoltre opportuno eseguire, o far eseguire, analisi di laboratorio definite per tipologia e frequenza in un piano dei controlli efficace.



Perché il prodotto sia correttamente etichettato e non tragga in errore il consumatore, è necessario conoscere la legislazione di riferimento ed essere costantemente aggiornati.

Vanno pertanto tenuti in considerazione i seguenti **obblighi** che gravano sui soggetti economici che intervengono nel processo di produzione e distribuzione:

- **L'obbligo di assicurarsi che non ci sia alcun rischio fisico-meccanico, chimico e, per i prodotti tessili, legato alla reazione al fuoco.**

È infatti molto importante che tutti i prodotti che sono in circolazione non siano pericolosi: per tutelare alcuni utilizzatori, quali i bambini, viene richiesto inoltre di adottare precauzioni particolari affinché essi siano al riparo da potenziali pericoli;

- **L'obbligo di indicare:** le fibre di cui sono composti i prodotti tessili o i materiali di cui sono costituite le calzature; i dati obbligatori del produttore e del prodotto (per risalire all'origine); l'origine non italiana del prodotto, quando è necessario, nonché tutte le altre informazioni utili a valutare o prevenire eventuali rischi od a non incorrere in una pratica commerciale ingannevole.



Suggerimenti per produrre, importare e vendere prodotti tessili e calzaturieri (del settore moda) in “Sicurezza”

Si consiglia vivamente agli operatori di investire nell'esame preliminare degli articoli da inserire nel proprio portafoglio prodotti, affidandosi a laboratori a ciò preposti, laddove non si abbiano le professionalità interne, senza fidarsi troppo della documentazione o delle assicurazioni ricevute.

Vanno in tal senso preferiti laboratori accreditati la cui competenza nelle prove viene accettata a livello internazionale da accordi di mutuo riconoscimento.

Alcuni Istituti offrono anche un servizio di consulenza all'estero in modo da consentire di valutare in loco, prima di effettuare gli acquisti, la qualità e la sicurezza degli articoli da immettere sul mercato.

*E' inoltre possibile rivolgersi ai funzionari dell'Area per la Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Treviso per avere informazioni e orientamenti su come **produrre, importare e vendere in “Sicurezza”**.*

Come assicurare la conformità dei prodotti tessili (del settore moda) alla legge

E' necessario:

Garantire la sicurezza dei prodotti tessili, per prevenire rischi di tipo fisico-meccanico, chimico e, ove e per quanto applicabile, legati alla reazione al fuoco, osservando le prescrizioni del Codice del Consumo e delle norme tecniche di riferimento (queste ultime, anche se di adozione “volontaria”, costituiscono il più delle volte requisito contrattuale);

Etichettare correttamente i prodotti, con l'indicazione delle fibre di cui sono costituiti, in base alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 1007/2011;

Riportare sul prodotto o sull'imballaggio i dati identificativi del prodotto e del produttore (fabbricante, suo rappresentante autorizzato, importatore);

Fornire al consumatore informazioni vere, complete e non ingannevoli, comprese le informazioni utili a valutare o prevenire eventuali rischi, ove necessario;

Indicare che il prodotto non è di origine italiana, se riporta il marchio, il logo, o i dati del fabbricante o dell'importatore italiano, ma non è di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine (v. pag. 40);

Considerare il fine vita dei prodotti e dei materiali d'imballo in modo da arrecare il minor danno all'ambiente.

Come assicurare la conformità delle calzature (del settore moda) alla legge

Va garantita la sicurezza delle calzature, per prevenire rischi di tipo fisico-meccanico o chimico (es. cadute, scivolamento, tagli o danni al piede, soffocamento, dermatiti, ecc.), in funzione dei destinatari e dell'uso, così come previsto dal Codice del Consumo e dalle norme tecniche di riferimento;

Le calzature vanno etichettate correttamente, indicando i materiali di cui sono costituite le tre componenti principali, ossia la tomaia, il rivestimento e la suola interna, e la suola esterna (D.M. 26.04.1986);

Vanno riportati sulle calzature o sull'imballaggio: i dati identificativi del prodotto e del produttore (fabbricante, suo rappresentante autorizzato, importatore);

Vanno fornite al consumatore informazioni vere, complete e non ingannevoli, comprese le informazioni utili a valutare o prevenire eventuali rischi, ove necessario;

Va indicato che le calzature non sono di origine italiana, se riportano il marchio, il logo, o i dati del fabbricante o dell'importatore italiano, ma non sono di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine (v. pag. 40);

Va considerato il fine vita dei prodotti e dei materiali d'imballo in modo da arrecare il minor danno all'ambiente.



9. GRAS / RAPEX (Sistema di allerta europeo per lo scambio di informazioni)

Il Gras / Rapex è un sistema comunitario di allerta rapido per i prodotti pericolosi che consente alle Autorità nazionali degli Stati membri di notificare alla Commissione europea i prodotti - siano essi destinati al consumatore finale che prodotti professionali (ad eccezione degli alimenti, prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici) - che rappresentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori oltre che per il raggiungimento di altri interessi pubblici quali la protezione dell'ambiente, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Il Sistema mira essenzialmente a permettere uno scambio rapido di informazioni in presenza di un rischio grave.

Sono previsti due livelli per lo scambio di informazioni: uno **nazionale** e uno **europeo**.

A livello nazionale operano un MS creator (ciascuna amministrazione competente per la vigilanza nei vari settori) che si preoccupa di creare, modificare e inviare la notifica al punto di contatto nazionale, e un MS validator (costituito dalla XVI Divisione – Sicurezza e conformità dei prodotti, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica,) che convalida e invia le notifiche alla Commissione Europea.

A livello europeo, invece, la Commissione può validare la notifica ricevuta o sospenderla in attesa di chiarimenti richiesti direttamente all'amministrazione di competenza.

Fino ad oggi le categorie di prodotti maggiormente notificate nel circuito Gras-Rapex sono: **abbigliamento, articoli tessili e della moda, giocattoli, motoveicoli, apparecchi elettrici e prodotti cosmetici**.



E' possibile visitare il sito web dedicato, aggiornato settimanalmente con l'inserimento dei prodotti pericolosi segnalati dalle Autorità dei singoli Stati membri, all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

(2) (4)



(4)



(2) (4)

Relativamente ai prodotti tessili e alle calzature del settore moda, le principali categorie di rischio notificate ad oggi nel sistema Gras / Rapex riguardano:

rischio CHIMICO ⁽¹⁾,

rischio LESIONI ⁽²⁾,

rischio SOFFOCAMENTO ⁽³⁾,

rischio STRANGOLAMENTO ⁽⁴⁾.

(Fonte RAPEX:

le foto riportate, relative a prodotti non sicuri, sono state estratte dal sito web Rapex link a pag. 44)

(3)



(4)



(1)



(3)



(3)



(2)



(3)



(1)

10. Riferimenti normativi

Le disposizioni legislative sotto richiamate si intendono nel testo vigente, come completate dalle successive modifiche ed integrazioni alle stesse.

Norme comunitarie

- Direttiva 2001/95/CE (relativa alla sicurezza generale dei prodotti)
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche) e s.m.i.
- Reg. CE n. 765/2008
- Regolamento UE 1007/2011 (relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili)
- Regolamento delegato UE n. 286/2012 della Commissione del 27 gennaio 2012, che modifica rispettivamente l'allegato I e gli allegati VIII e IX del regolamento 1007/2011
- Direttiva 94/11/ CE (relativa all'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore finale)
- Decisione 2010/15/UE recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (Rapex)

Norme nazionali

- D. Lgs. 6/9/2005 n. 206 Codice del Consumo Artt. 102-113 (recepimento della Direttiva 2001/95/CE)
- D.M. 11/4/1996 (recepimento della Direttiva 94/11/CE)
- D.M. 30/01/2001 (modifica al D.M. 11/4/1996)
- L. 16/12/1966 n. 1112 (Disciplina dell'uso dei nomi "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e dei termini che ne derivano)
- Legge 26.11.1973 n. 883 - Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili
- D.P.R. 30.4.1976 n. 515 - Regolamento di esecuzione della Legge 883/73
- D.LGS. 22.5.1999 n. 194 - Attuazione della direttiva 96/74/CE, abrogata e refusa nella Direttiva 2008/121
- D.Lgs. 133/2009 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche"

Norme tecniche

La conoscenza della normativa tecnica si sta rilevando sempre più fondamentale per immettere sul mercato prodotti con caratteristiche definite e sicuri. La possibilità di ricercare, in funzione del proprio prodotto e/o della destinazione d'uso, le norme tecniche più consone recepite dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione si ha consultando il catalogo dal sito www.uni.com. La consultazione delle norme è poi gratuita attraverso la rete sul territorio nazionale dei Punti UNI.

Si riportano come esempio alcune norme tecniche che, se applicate volontariamente dal fabbricante, costituiscono elementi per valutare, oltre alle caratteristiche prestazionali del prodotto, la sicurezza dei prodotti tessili e calzaturieri.

- UNI/TR 11359 Gestione della sicurezza dei prodotti tessili, di abbigliamento, arredamento, calzaturiero, in pelle e accessori
- UNI 10594 Caratteristiche dei cuoi destinati all'industria calzaturiera
- UNI EN 14682 Sicurezza dell'abbigliamento per bambini - Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini - Specifiche
- UNI EN 14878 Tessili - Comportamento al fuoco dell'abbigliamento notturno dei bambini - Specifiche



www.tv.camcom.gov.it





**Camera di Commercio
Treviso**

**Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Treviso**

Piazza Borsa 3/b
31100 - TREVISO
www.tv.camcom.gov.it

Area Regolazione del Mercato,
Ufficio Attività a Tutela del Consumatore
tel. 0422 595238/314
fax 0422 595666
tut@tv.camcom.it



Treviso Tecnologia

AZIENDA SPECIALE PER L'INNOVAZIONE
Camera di Commercio Treviso

Treviso Tecnologia

Azienda Speciale per l'Innovazione
della Camera di Commercio di Treviso
Piazza Roma 4 (Centro Cristallo)
31020 - Lancenigo di Villorba (TV)
tel. 0422 1742100
fax 0422 608866
e-mail info@tvtecnologia.it
www.tvtecnologia.it